

# STATUTO

## DELL' "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISSIONE FRIULI AMAZZONIA"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

##### - Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi della Legge n. 266 dell'11/8/1991, l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISSIONE FRIULI AMAZZONIA".

##### - Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in ZOPPOLA (PN), Via Fornace n. 9.

##### - Articolo 3 -

L'Associazione, senza alcun fine di lucro, svolge attività di volontariato allo scopo principale di dare sostegno economico e materiale alle missioni. In particolare l'associazione intende avviare e promuovere interventi nel mondo giovanile, e del disagio sociale, (principalmente nell'Amazzonia - Brasile). Lo spettro delle iniziative vuole essere il più ampio possibile. Verte principalmente sulla formazione culturale e sull'educazione, intese come valorizzazione della dignità della persona; attenzione alle fasce sociali più trascurate, nel segno del messaggio evangelico, della cultura, dell'altruismo e della solidarietà senza differenze di censo, religione, razza, sesso, cultura, ideologia politica.

L'associazione è apartitica e si ispira al messaggio evangelico e del magistero della Chiesa, ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse.

Per realizzare lo scopo elencato al precedente comma 1, l'Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:

- a)** lavorare assieme alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e con chiunque si trovi in situazioni di indigenza o di discriminazione per contribuire fattivamente all'emancipazione dalla povertà, dall'ignoranza e dall'emarginazione;
- b)** elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
- c)** stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
- d)** promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'associazione, sia in Italia che all'estero;
- e)** collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
- f)** divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
- g)** promuovere, sostenere corsi ed attività di formazione professionale e tecnica sia in Italia che all'estero;
- h)** promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni e attività sportive e di spettacolo;
- i)** promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell'Associazione;
- j)** curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività.

Gli associati presteranno in modo personale, spontaneo e gratuito il servizio di volontariato

senza alcun fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; tale attività non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e all'associato potrà essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta entro i limiti stabiliti dall'Associazione.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.

## TITOLO II

### PATRIMONIO

- Articolo 6 -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, che dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei presenti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote degli aderenti.

La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del bilancio.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

### TITOLO III

#### DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 9 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

- Articolo 10 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione a maggioranza assunta dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

- Articolo 11 -

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione.

a) dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'Associazione, inviando per iscritto le dimissioni entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per cinque anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione o non abbiano svolto con correttezza le attività previste dallo statuto.

La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione

all'interessato mediante raccomandata.

Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

- Articolo 12 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

#### TITOLO IV

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 13 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori e dei Probiviri.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c" e "d" (durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili).

Le cariche associative sono assolutamente gratuite.

- Articolo 14 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.

Essa:

- approva il bilancio annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo, eccezione fatta per il primo Consiglio che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Presidente dell'Associazione, eccezione fatta per il primo che è nominato in sede di costituzione dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri, tranne il primo pure nominato in sede di

costituzione dell'Associazione;

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a mezzo di semplice lettera da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 15 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di <cinque> membri e viene eletto dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato

anno per anno;

- la redazione del bilancio annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;

- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;

- l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- la determinazione annuale della quota associativa;

- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

- Articolo 16 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

- Articolo 17 -

Il Collegio dei Revisori e Probiviri è composto da <tre> membri da scegliersi fra gli associati.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- decide senza appello i ricorsi presentati dagli interessati avverso l'esclusione degli associati;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio.

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri svolge la propria attività di giudizio, decidendo ex bono et aequo, senza alcuna formalità di procedura.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.



## TITOLO V

### LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo 18 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

## TITOLO VI

### SCIoglimento

- Articolo 19 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore devolvere il patrimonio dell'ente.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 20 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di <PORDENONE> la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di PORDENONE.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 21 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.